

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2350 del 12/05/2021
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA TORRENTE CROSTOLO AD USO ATTRaversAMENTO PONTE IN C.A. IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE). DITTA: COMUNE DI REGGIO EMILIA. PRATICA: REPPT0966
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2432 del 12/05/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dodici MAGGIO 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la Legge n. 37/1994, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento all’Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l’art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell’art. 20

comma 5 della L.R. 7/2004;

– la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 (Revisione dell'assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. n. 90/2018. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna); la d.D.T. Arpae n. 577/2020 (Recepimento disposizioni contenute nella d.D.G. n. 78/2020. Approvazione quadro delle posizioni dirigenziali della Direzione tecnica); la d.D.G Arpae n. 101/2020 (Assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del vincitore della selezione pubblica indetta con det. n. 603/2020 per la copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione Demanio idrico ai sensi dell'art. 18, l.r. n. 43/2001).

PREMESSO che:

- con decreto prot n 1086 del 10/10/86 registrato al n 9542 del 17/12//86 rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici Magistrato per il Po - Ufficio di Parma, a seguito di istanza presentata in data 19/9/1985, il Municipio di Reggio Emilia (RE), P.IVA 00145920351, con sede legale in Piazza Camillo Prampolini, 1 Comune di Reggio Emilia (RE), ha ottenuto il rinnovo di concessione relativa all'occupazione di area demaniale del torrente Crostolo per scarico acqua di raccolta proveniente dai lavori di drenaggio nella zona del cimitero di Villa Cavazzoli nel comune di Reggio nell' Emilia (RE) identificata catastalmente al Fg 70 fronte mappali n 100 e 102 ;
- con decreto prot. n 3224 del 10/11/1986 registrato al n. 6164 del 8/7/1987 rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici Magistrato per il Po - Ufficio di Parma, a seguito d'istanza presentata in data 29/4/1986, il Comune di Reggio Emilia (RE), P.IVA 00145920351, con sede legale in Piazza Camillo Prampolini 1 del Comune di Reggio Emilia (RE), ha ottenuto il rinnovo di concessione relativa all'occupazione di area demaniale del torrente Crostolo per il mantenimento di un ponte in c.a allacciante viale Magenta con via Gorizia, in località Tagliate, nel comune di Reggio nell' Emilia (RE) identificata catastalmente al Fg 124 fronte

mappale n 275;

DATO ATTO CHE

- con nota protocollo PG 2020/89995 del del 23/06/2020 questo Servizio ha chiesto al Comune di Reggio Emilia informazioni e aggiornamenti in merito all'occupazione del demanio idrico di pertinenza del corso d'acqua Torrente Crostolo – Comune di Reggio Emilia con attraversamento tra viale Magenta e Via Gorizia avente concessione scaduta il 8/6/2014, e con manufatto di scarico acque di raccolta nella zona del cimitero di Villa Cavazzoli, avente concessione scaduta il 26/2/2015;

VISTE

- la nota Prot n. PG 2020/120769 del 23/7/20 del Comune di Reggio Emilia- Servizio Ingegneria edifici, assunta al nostro Prot n. PG/2020/107625 del 27/7/2020, con cui viene comunicato che il manufatto di scarico delle acque di raccolta della zona del cimitero di Villa Cavazzoli risulta esser stato rimosso, come dimostrato dal sopralluogo effettuato durante il quale non è stata riscontrata la presenza di alcun manufatto e come convalidato in tale contesto dagli abitanti della zona che ne hanno confermato la rimozione a causa dell'alluvione del 1973 e dei successivi interventi di difesa spondale ;
- la documentazione tecnica allegata alla nota sopra citata del 23/7/20 consistente nell'integrazione ai disegni del 20/1/1950 per la concessione attraversamento con costruzione e mantenimento di ponte in cemento armato (planimetria catastale e quantificazione area di mq 450) e nell'integrazione ai disegni del 4/12/1924 per la concessione occupazione con scarico acqua di drenaggio (planimetria catastale con l'indicazione della posizione presunta del manufatto attualmente dismesso);

DATO ATTO inoltre che con nota prot. 149337 del 16/10/2020 è stata comunicato all'agente accertatore della SAC di Reggio Emilia, per gli eventuali adempimenti di competenza, che l'occupazione del ponte tra viale Magenta e Via Gorizia sta proseguendo;

ACCERTATO che il richiedente ha versato alla Regione Emilia-Romagna l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00 in data 6/4/2021;

DATO ATTO che

- l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;
- l'occupazione demaniale è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 352 del 14/10/2020 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico protocollo n. 138214 del 25/9/2020 rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia interregionale del fiume Po - sede di Parma;

RICHIAMATI:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 895 del 18 giugno 2007 con la quale è stata prevista l'esenzione del canone agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004;
- la Legge Regionale n. 2 del 30 aprile 2015 art.8 comma 4 che prevede l'esenzione dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'attraversamento di area demaniale del corso d'acqua Crostolo per il

mantenimento di un ponte in c.a allacciante viale Magenta con via Gorizia nel comune di Reggio nell' Emilia (RE) possa essere assentita;

- di applicare l'esenzione del canone e del deposito cauzionale;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 09/04/2021;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di prendere atto della rimozione del manufatto di scarico delle acque di raccolta della zona del cimitero di Villa Cavazzoli avvenuta in tempi risalenti e conseguenti all'alluvione del 1973 e dei successivi interventi di difesa spondale;
2. di rilasciare al Comune di Reggio Emilia (RE), P.IVA 00145920351, con sede legale in Piazza Camillo Prampolini, 1 del Comune di Reggio Emilia (RE) la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa all'attraversamento di area demaniale del corso d'acqua Crostolo per il mantenimento di un ponte in c.a allacciante viale Magenta con via Gorizia nel comune di Reggio nell' Emilia (RE) identificata catastalmente al Fg 124 fronte mappali n 275, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti (pratica REPPT0966);
3. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2039**;
5. di dare atto che, per la tipologia d'uso, il pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale da parte degli Enti Locali risulta esente così come specificato in premessa;
6. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata,

è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;

7. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

8. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;

9. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), d.lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

11. di stabilire che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

12. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

13. di notificare il presente atto a oppure PEC al concessionario.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia – Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore di Comune di Reggio Emilia (RE) P.IVA 00145920351, con sede legale in Piazza Camillo Prampolini, 1 del Comune di Reggio Emilia (RE). Pratica SISTEB n. REPPT0966.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'attraversamento di area demaniale del corso d'acqua Crostolo per il mantenimento di un ponte in c.a allacciante viale Magenta con via Gorizia nel comune di Reggio nell'Emilia (RE) identificata catastalmente al Fg 124 fronte mappale n 275.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (planimetria catastale in scala 1:1000) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2039.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Il Concessionario è esente dal pagamento del canone e del deposito cauzionale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa dell'Ente richiedente;

2. il parere positivo è accordato per le aree di competenza suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;

3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata all'Ente concessionario

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;

2. L'Ente richiedente si impegna a:

- utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
- non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie; in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
- non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del torrente Crostolo;
- non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;

- non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
- garantire la fascia di rispetto di 4 metri dall'unghia arginale nel rispetto del R.D. 523/1909 e del D. Lgs. 152/2006;2006;

3. l'Ente concessionario è tenuto a conservare in buono stato di manutenzione l'opera concessa e non potrà apportarvi alcuna modifica senza il preventivo benestare dell'Amministrazione concedente;

4. esplicitamente previsto a carico dell'Ente richiedente della manutenzione ordinaria e straordinaria in corrispondenza dell'opera, ivi compreso il mantenimento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del manufatto per una fascia di almeno 10 ml a monte e a valle , delle opere di difesa idraulica esistenti, l'eliminazione di tutti gli ostacoli es. materiale flottante depositatosi nei pressi della struttura suddetta, riservandosi l'AIPO, in qualità di Autorità idraulica competente, di richiedere direttamente la realizzazione di quegli interventi ritenuti necessari per il mantenimento della buona officiosità idraulica del corso d'acqua.

5. quest'Agenzia si riserva la facoltà di eseguire rilievi, passaggi, lavori, depositi ed occupazioni in ogni tempo e luogo. Qualora le opere da eseguire a tutela e difesa del territorio fossero condizionate dall' interferenza di detta concessione o essere di intralcio allo svolgimento del servizio di piena, sarà cura del concessionario provvedere allo spostamento, senza che possa avanzare rimostranze o eccezioni di sorta ed assumendosi in carico l' onere dei relativi costi. E' altresì facoltà dell'Agenzia procedere alla temporanea sospensione o limitazione del libero transito senza che il concessionario possa pretendere compenso alcuno, né risarcimento di danni derivanti a sé stesso o a terzi;

6. .l' Ente richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno

che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;

7. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPo;

8. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

9. quest' Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs.n. 152/2016;

10. In nessun caso l'Ente richiedente potrà rivalersi su quest' Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere

11. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPo addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Ente richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del

Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che l'Ente richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;

3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall' AIPo;

4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico dell'Ente richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell' emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unitamente alle clausole di carattere erariale; il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso

scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;

5. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;

6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;

7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;

- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.